



# COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 7 Del 21-04-2017**

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta Pubblica.

Eseguito l'appello risultano:

<b>FIORAVANTI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>MINI EMANUELE</b>	<b>P</b>
<b>TIRONI FULVIO</b>	<b>P</b>	<b>BUSATTI MASSIMO</b>	<b>A</b>
<b>QUAGLIETTA LUCA</b>	<b>P</b>	<b>FERRAZINI ALFIERI</b>	<b>P</b>
<b>ARBORE ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>VACCARI SAMANTHA</b>	<b>P</b>
<b>TURATTI GIULIA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CIRILLO GIOVANNI

Il Sig. FIORAVANTI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg.:

ARBORE ALESSANDRO

TURATTI GIULIA

VACCARI SAMANTHA

a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 147/2013 che stabilisce "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, istitutivo a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

Visto le disposizioni dell'art. 8 e 9 del D. Lgs. N. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che richiama le disposizioni del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 1 commi 161-170 D.L. 296/2006;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- È soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- È riservato allo Stato il gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale propria;

Visto l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permangono le destinazioni e non siano locati;

Visto inoltre che, sempre ad opera delle citate disposizioni legislative, è stato disposto che non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2014:

- ✓ L'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ L'esclusione dal tributo le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

- ✓ della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito i provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ La possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- ✓ Nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione per gli enti non commerciali ( commi 719-721);

Richiamati inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma dell'IMU e della TASI non deve essere superiore all'aliquota massima applicabile per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica comunale, nella quale trova disciplina anche l'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 5, comma 11, del d.l. 30 dicembre 2016, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio;

Ritenuto di mantenere le stesse aliquote proposte per l'esercizio 2016:

➤ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 4,00 per mille**

Da applicarsi SOLAMENTE alle abitazioni principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale) nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00;

➤ **ALIQUOTA DI BASE - 7,60 per mille**

Dando atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, eccetto per i D/10 agricoli strumentali esonerati, l'aliquota dello 7,60 per mille va versata allo Stato.

Visto inoltre:

- che, sempre ad opera delle citate disposizioni legislative, è stato disposto che non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011;
- che l'art. 1 comma 10 della legge 208 del 2015 ha inserito, nell'art. 13 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 la lett. 0a) che prevede la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado a condizione che il comodante non possieda altri immobili e risieda anagraficamente nel comune in cui è concesso il bene dato in comodato;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire a mezzo del Modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area finanziaria;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 21-04-2017 COMUNE DI CALTO

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Mini, Vaccari), espressi nelle forme di Legge da n. 8 Consiglieri presenti;

## D E L I B E R A

- 1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017:
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 4,00 per mille**  
Da applicarsi SOLAMENTE alle abitazioni principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale) nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00;
  - **ALIQUOTA DI BASE - 7,60 per mille**  
Dando atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, eccetto per i D/10 agricoli strumentali esonerati, l'aliquota dello 7,60 per mille va versata allo Stato.
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 6/3/2014, n.16 in fase di conversione;
4. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 28 del 31/07/2014;
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 astenuti n. 2 (Mini, Vaccari), espressi nelle forme di Legge da n. 8 Consiglieri presenti,

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Data: 13-03-2017

Il Responsabile del servizio  
**F.to FIORAVANTI MICHELE**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 21-04-2017 COMUNE DI CALTO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Data: 13-03-2017

Il Responsabile del servizio  
**F.to FIORAVANTI MICHELE**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente  
F.to FIORAVANTI MICHELE

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. CIRILLO GIOVANNI

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1° del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Calto, li \_\_\_\_\_

Il responsabile delle Pubblicazioni  
F.to ZAMBERLAN MANUELA

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. CIRILLO GIOVANNI

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Calto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. CIRILLO GIOVANNI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Calto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. CIRILLO GIOVANNI

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Calto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. CIRILLO GIOVANNI